giuntivi che sono stati proposti dal Governo.

Per l'articolo 17 il Governo aveva dapprima proposto la seguente formula:

« Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono applicabili a favore dei possessori e dei conduttori dei terreni e dei fabbricati, urbani e rustici, danneggiati dall'uragano del 23 giugno 1905, nelle provincie e nei comuni che saranno indicati con decreto reale.

« Per l'applicazione dell'articolo 11 a favore dei danneggiati suddetti, sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la durata di 25 anni, la somma di lire 30,000 ».

Successivamente il Governo ha modificato il primo comma nel modo seguente:

« Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge saranno applicate a favore dei possessori e dei conduttori dei terreni e dei fabbricati, urbani e rustici, danneggiati dall'alluvione del primo semestre 1905 e dall'uragano del 23 e del 25 giugno 1905 » ecc.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

COCCO-ORTU. Dopo la modificazione che ha proposto il Governo, non ho che a ringraziarlo per quei comuni, che godranno dei benefici di questa legge.

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Comandini, Melli, Albicini, Gucci-Boschi, Pozzato, Malvezzi, Gaudenzi, Turbiglio, Pini e Badaloni propongono che fra gli articoli richiamati nel primo comma si menzioni anche l'articolo 10. Non insistono.

L'onorevole Pucci, insieme con gli onorevoli Merci, Matteucci, Falaschi, Aguglia, Sorani, F. Spirito, E. Bianchi, Casciani e Niccolini, propone che dopo le parole: « del 23 giugno 1905, » si aggiunga: « del 25 e del 26 ».

Non ha sentito, onorevole Pucci, che il Governo ha aggiunto il 25?

PUCCI. Ma desidero si aggiunga anche il 26!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Intendo la proposta dell'onorevole Pucci. Si tratta di un uragano che cominciò nella notte del 25 e continuò il 26. Ma credo che, anche senza bisogno di mettere le date del 25 e del 26, la data del 25 comprenda ciò che l'onorevole Pucci domanda.

PRESIDENTE. L'onorevole Pucci insiste?

PUCCI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora bisognerà cambiare anche il titolo della legge.

PUCCI. Sono costretto ad insistere.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non possiamo accettare.

PUCCI. Allora prendo atto della dichiarazione del ministro che nella data del 25 è compreso tutto il fatto che si estese anche al 26.

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

NUVOLONI. Poichè in parte mi arrendo alle ragioni dell'onorevole ministro Rava, e d'altra parte domando che i beneficî della legge siano estesi anche ai danneggiati dai geli eccessivi, dall'insolita neve e dagli uragani avvenuti nell'inverno scorso in Liguria, mi pare che si potrebbe completare la dizione dell'articolo in discussione nella maniera da me proposta. In fin dei conti non domando altro se non che si venga in aiuto degli umili, dei piccoli proprietari bisognosi, dei fittavoli e dei mezzadri, che furono duramente provati nell'inverno scorso anche in Liguria.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma non è possibile! Ma i danni delle intemperie li dovremo rifare tutti quanti?

NUVOLONI. Non capisco la disparità di trattamento: ad eguali bisogni, in eguali circostanze, s'impongono uguali leggi e provvedimenti.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma allora verranno anche le cavallette!

NUVOLONI. Ma che cavallette! Io dico e sostengo che, di fronte a danni avvenuti nelle medesime condizioni, ci debbano essere uguali leggi. Col mio articolo non chiedo privilegi, ma parità di trattamento tra le diverse regioni d'Italia.

PRESIDENTE. Onorevole Nuvoloni, ella ha limitato la sua aggiunta alla prima parte ed ha rinunziato all'ultima parte. A suo tempo metterò a partito quella prima parte, che non può essere introdotta in quest'articolo. Ne parleremo a suo tempo.

NUVOLONI. Va bene: aspetterò.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 17, come è stato letto.

(*È approvato*).

Art. 18.

La sospensione della riscossione dell'imposta erariale, di cui alla prima parte dell'articolo 15, è estesa a favore dei danneggiati dall'uragano del 23 e del 25 giugno 1905.

Le provincie e i comuni potranno pure